



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI

Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4497** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti dei sigg.:

- **R.R.**, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.
OMISSIS;

- **A.F.**, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.
OMISSIS;

entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Lino Rosa (PEC:
lino.rosa@pectrentoavvocati.it) e Franco Busana (PEC:
avvfrancobusana@recapitopec.it) del foro di Trento, ed elettivamente
domiciliati presso i rispettivi studi legali in Trento, Via Brigata Acqui n. 9
(avv. Lino Rosa) e Via Suffragio n. 122 (avv. Franco Busana);

- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

- uditi, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, con l'assistenza del
segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore cons. Massimo

Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale cons. Gianluca Albo, l'avv. Lino Rosa e l'avv. Franco Busana per i convenuti.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 24 luglio 2020 la Procura regionale ha chiamato in giudizio l'arch. R.R., Dirigente del Servizio OMISSIS della Provincia autonoma di Trento e il geom. A.F., Funzionario addetto a tale Servizio, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma complessiva di euro 1.434.336,60, oltre a rivalutazione ed interessi, in favore dei Comuni di OMISSIS (per euro 685.973,52), di OMISSIS (per euro 139.922,48) e di OMISSIS (per euro 608.440,60), per *“le gravi e volontarie omissioni ... che hanno favorito uno stato di fatto (con manifesta e consapevole sottostima dei valori catastali) con il probabile scopo di favorire il gestore della centrale idroelettrica di OMISSIS”*. In subordine la Procura chiede la condanna in parti uguali tra i convenuti a titolo di colpa grave.

La presente azione erariale si inserisce nel contesto delle indagini finalizzate alla verifica della corretta attribuzione della rendita catastale delle varie centrali per la produzione di energia idroelettrica presenti in provincia di Trento.

La Procura si è attivata a seguito di segnalazione anonima del luglio 2019 recante copia della nota del 23 dicembre 2010 dell'allora Presidente della Provincia autonoma di Trento che dava atto dell'avvenuta individuazione – da parte di consulente esterno – del valore corrente di utilizzo delle opere civili e dei macchinari relativo alle

derivazioni idroelettriche site nei Comuni di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (derivazione di OMISSIS) e OMISSIS. In tale nota, specifica la Procura, il Presidente della Provincia autonoma dava altresì indicazioni ai competenti Servizio OMISSIS e Servizio OMISSIS di segretare i dati relativi all'individuazione delle rendite catastali, asserendo un contesto di "segreto industriale" al fine dello svolgimento delle future gare inerenti alle concessioni idroelettriche.

Riferisce l'attore che all'esito delle indagini delegate alla Guardia di Finanza i militari della polizia tributaria hanno individuato un'ipotesi di responsabilità amministrativo contabile a carico dell'arch. R.R. e del geom. A.F. connessa ad un comportamento omissivo finalizzato a non classificare ai fini catastali (e perciò tributari), "nei tempi dovuti e nella loro interezza", la centrale idroelettrica di OMISSIS sita nei comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, essendo la Provincia in possesso fin dal 2006 dei reali valori degli impianti, come risulterebbe dalla scheda tecnica allegata alla citata nota del Presidente della PAT.

Secondo la Procura *"alle protratte e gravemente colpevoli omissioni del R. e del F. si ricollega un minor introito in favore delle finanze comunali di OMISSIS, di OMISSIS e di OMISSIS, per volontaria continuata sottostima dei valori riferiti al compendio immobiliare in questione, che hanno determinato un minor incameramento di imposte locali (ICI-IMU-IMIS) pari ad euro 1.434.336,60"*.

Il Requirente riferisce che i concessionari delle centrali idroelettriche ai fini del calcolo della base imponibile ICI (in seguito IMI e IMIS), in assenza di rendita catastale, avevano considerato solo il valore di una

parte dei fabbricati, contrariamente a quanto sarebbe stato invece previsto dalla normativa di settore allora vigente, con conseguente minor introito per i Comuni interessati in termini di ICI-IMU-IMIS rispetto a quello che la società concessionaria avrebbe dovuto effettivamente versare.

L'attore fa quindi riferimento ad un'interrogazione consiliare del 2010, alla relativa risposta dell'allora Assessore competente, nonché all'accordo del 18 maggio 2011 tra le società concessionarie e il Servizio OMISSIS della Provincia che prevedeva un *iter* per l'attribuzione della rendita catastale agli edifici ed impianti costituenti le centrali idroelettriche. Inoltre, si richiamano alcuni stralci della sentenza n. 81.02.2019, depositata il 25 luglio 2019, con la quale sono stati respinti i ricorsi della società concessionaria OMISSIS avverso vari avvisi di accertamento emessi dai Comuni e sono stati individuati e valutati, sulla base di apposita CTU i beni da considerare ai fini della corretta determinazione del valore catastale della centrale elettrica, includendovi anche gli impianti ancorché integranti elementi mobili (c.d. imbullonati). Ritenuti non condivisibili i rilievi difensivi presentati dai convenuti in fase preprocessuale, il Requirente ha formulato la propria richiesta sottolineando la sussistenza di condotte dolose del Dirigente e del Funzionario responsabile del Servizio OMISSIS della Provincia, che, in danno dei Comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e in diretto vantaggio dei soci della concessionaria "OMISSIS", avrebbero consapevolmente omesso di adempiere ai propri doveri di ufficio (sia ritardando, che accertando ridotte consistenze catastali).

Secondo l'attore i convenuti erano a conoscenza del reale valore dei fabbricati costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS, in quanto avrebbero avuto contezza della perizia tecnica commissionata dalla Provincia nel 2006 all'ATI costituita tra le imprese OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS. Inoltre, si evidenzia che il valore attribuito dal Giudice tributario ai cespiti che costituiscono detta centrale sarebbero *"assolutamente in linea"* con la stima contenuta nella relazione finale prodotta dalla suddetta ATI.

Vengono poi riportati in citazione i valori dei manufatti costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS in base a quanto rilevato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento. In particolare, il danno causato al Comune di OMISSIS per minore gettito ICI/IMUP riferito agli anni dal 2005 al 2014 ammonterebbe ad euro 685.973,52 determinato dalla differenza tra l'imposta dovuta e quella versata anno per anno.

Analogamente, per il Comune di OMISSIS l'attore determina in citazione il danno derivante dal minor gettito incassato a titolo di ICI/IMUP per il medesimo periodo (anni 2005 – 2014) nell'importo di euro 139.922,48, calcolato con il medesimo criterio. Infine, per il Comune di OMISSIS il danno sarebbe pari ad euro 608.440,60 sempre riferito al medesimo periodo e con il medesimo calcolo (differenza tra versato e dovuto).

Dunque, secondo l'attore, il danno complessivo che avrebbero subito i tre enti territoriali ammonterebbe ad euro 1.434.336,60.

Tornando alle condotte contestate, secondo la Procura i convenuti:

- avrebbero volutamente non considerato la relazione commissionata dalla Provincia e quindi non avrebbero tenuto conto nella

determinazione della rendita catastale di tutti i beni di cui era composta

la centrale idroelettrica (c.d. imbullonati);

- avrebbero commesso gravi inadempimenti tecnico – amministrativi, posto che avrebbero utilizzato un criterio sintetico di determinazione della rendita catastale, mentre sarebbe stato necessario un calcolo analitico;

- avrebbero omesso un doveroso sopralluogo finalizzato alla verifica effettiva delle opere e non avrebbero considerato i criteri relativi ai costi di costruzione previsti dalla Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio;

- avrebbero determinato la prescrizione dei tributi comunali in quanto gli enti locali avrebbero potuto rivolgersi al Giudice tributario solo superando un tenace diniego di accesso agli atti frapposto dai convenuti medesimi.

Tali comportamenti sarebbero imputabili all'arch. R. e al geom. F. a titolo di dolo con responsabilità solidale, in quanto i convenuti avrebbero realizzato tali condotte *“verosimilmente per favorire le società di gestione”*. In subordine, si sostiene la colpa grave con ripartizione del danno in parti uguali.

1.2 Con comparsa depositata il 16 febbraio 2021 si sono costituiti in giudizio i signori R.R. e A.F. con il patrocinio degli avvocati Lino Rosa e Franco Busana.

Nel merito, i convenuti osservano che il mancato introito di imposte da parte dei Comuni interessati sarebbe indicato unilateralmente ed erroneamente dall'attore, senza considerare che quanto ad oggi versato

dal soggetto passivo d'imposta sarebbe solo un dato provvisorio che eventualmente sarà conguagliato.

Si specifica che la determinazione della rendita catastale degli immobili inseriti in categoria D (centrali idroelettriche) è estremamente complessa ed oggetto di interpretazioni divergenti e di contenziosi, tenuto anche conto del rapido degrado per vetustà ed obsolescenza di beni aventi una vita economica breve. Si sottolinea che il legislatore, proprio al fine di superare il contenzioso in essere, è intervenuto con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1, c. 21) stabilendo l'esclusione dalla rendita catastale delle centrali idroelettriche delle componenti impiantistiche di varia natura (c.d. imbullonati).

Si aggiunge che il Servizio OMISSIS della Provincia ha sempre applicato le norme giuridiche, le circolari ministeriali e le regole tecniche in materia, determinando la rendita catastale mediante computo metrico per elementi funzionali in attuazione della Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio e di quanto previsto dalle prassi dell'estimo catastale.

Il Dirigente del Servizio OMISSIS arch. R. avrebbe poi sempre inviato agli Uffici Catastali della provincia di Trento tutte le norme e le circolari emanate in materia per consentire il loro recepimento nell'iter di determinazione delle rendite catastali.

I convenuti precisano quindi che il procedimento seguito per l'attribuzione della rendita catastale dei beni di cui trattasi si fonda principalmente sulla denuncia OMISSIS relativa alle consistenze, presentata al OMISSIS dai concessionari o dai proprietari degli immobili

ed elaborata da un tecnico iscritto ad un albo professionale che sottoscrive ed assevera come “*corrispondente al vero*” la denuncia catastale.

Evidenziano inoltre che i funzionari incaricati dell’Ufficio OMISSIS (che peraltro non sarebbero né R., né F., ma i tecnici del distretto catastale competente) non sono in grado di verificare l’esistenza dei c.d. beni nascosti, quali gallerie in pressione o parti ubicate in anfratti di montagna, nei greti dei fiumi ed in posti impervi, luoghi conosciuti, a detta dei convenuti, solo da chi ha costruito tali beni o da chi frequenta abitualmente il territorio montano.

Si sottolinea poi che l’Ufficio OMISSIS, in base alla normativa ed alla prassi catastale, qualora ne sussistano le condizioni, è in grado di correggere in autotutela le rendite catastali con efficacia *ex tunc*, sin dalla richiesta di accatastamento da parte del Comune competente (si cita un parere della Provincia autonoma di Trento – Servizio autonomie locali).

La rendita catastale della centrale di OMISSIS, si precisa, è stata determinata dagli Uffici OMISSIS di OMISSIS (per il Comune di OMISSIS) e di OMISSIS (per i Comuni di OMISSIS e OMISSIS) tra il 2011 e il 2013 a seguito di richiesta di accatastamento avanzata dai Comuni interessati ed è stata variata nel 2016 e nel 2017 ogni volta che interveniva una nuova normativa.

Vengono poi confrontate le rendite catastali determinate dai competenti Uffici del OMISSIS (complessivamente euro 586.953,62) con quelle calcolate dalla Procura (complessivamente euro 634.409,83, come da

sentenza della Commissione tributaria) per evidenziare che quelle stabilite dal OMISSIS non sarebbero sintetiche ed irrisorie, ma sarebbero state determinate nel rispetto delle norme giuridiche, delle circolari ministeriali e delle regole tecniche applicabili all'epoca, risultando di poco inferiori rispetto a quelle indicate dalla Procura stessa.

Secondo i convenuti la minima differenza rientrerebbe nell'alea di stima considerata fisiologica nel settore estimativo quando vengono applicati più criteri di stima.

Oltretutto, si rimarca, da tale differenza di rendite catastali deriverebbe solo un minimo divario di imposta dovuta, che andrebbe da circa qualche decina di euro e circa centocinquanta euro all'anno.

Con riferimento alla posizione del Comune di OMISSIS, si ribadisce che l'ente non ha partecipato al giudizio tributario ed ha accettato la rendita catastale stabilita dall'Ufficio del OMISSIS di OMISSIS in euro 107.873,13 definendo in via bonaria, senza contenzioso, con le società concessionarie gli avvisi di accertamento relativi al periodo 2005 – 2014.

Inoltre, si sottolinea che la rendita catastale appena indicata si differenzia di circa 8.000 euro rispetto a quella contestata dalla Procura il che comporterebbe una differenza d'imposta irrisoria (circa 40 – 50 euro l'anno).

Si aggiunge poi che le imprese concessionarie avrebbero pagato dal 2005 al 2014 l'ICI e l'IMUP non sulla base degli avvisi di accertamento emessi dai Comuni competenti, ma utilizzando un importo da loro calcolato unilateralmente in base al valore degli immobili iscritti a bilancio (dal 2005 al 2011). Si chiede, quindi, la difesa dei convenuti

quali responsabilità possano avere R. e F. sui minori introiti se le società hanno versato imposte di importo da loro autonomamente determinato, ovvero gli importi stabiliti dall'Ufficio del OMISSIS di OMISSIS e di OMISSIS.

In merito ai contenuti della consulenza affidata dalla Provincia sulla valutazione tecnica, economica e finanziaria delle opere e dei beni della centrale di cui trattasi si osserva che la nota pervenuta al Servizio OMISSIS avrebbe riguardato solo dati generici e sommari che sono stati secretati dal Presidente della Provincia in vista delle gare per la riassegnazione delle concessioni per le centrali idroelettriche.

Ancora, la difesa asserisce che le relazioni dell'ATI incaricata dalla Provincia (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) erano state richieste dal Servizio OMISSIS con nota del 4 marzo 2011 (allegata), ma non sarebbero mai state consegnate al Servizio OMISSIS ed agli Uffici del OMISSIS competenti per l'accertamento. Inoltre, secondo i convenuti, una volta acquisita, nel dicembre 2019, la perizia della citata ATI, che determinava il valore corrente al 2006 delle centrali idroelettriche, il Servizio OMISSIS l'avrebbe ritenuta comunque non direttamente utilizzabile in quanto priva di fonti ed attesa la necessità di seguire i criteri stabiliti dalla Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del Territorio.

Infine, si fa riferimento alla recente consulenza del prof. OMISSIS, datata 20 ottobre 2020, affidata dalla Provincia sulla tematica in questione, della quale si riporta uno stralcio, ove si afferma che il Servizio OMISSIS della Provincia *“sembra aver operato con*

competenza, terzietà e serietà”.

In ordine all'elemento soggettivo, si sostiene l'assenza di dolo o colpa grave in capo ai convenuti.

Si evidenzia che il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento nell'ambito del procedimento in cui erano stati iscritti i convenuti per il reato di abuso d'ufficio (in ordine alla rendita catastale della centrale di OMISSIS) ha disposto l'archiviazione per mancanza dell'elemento soggettivo, archiviazione confermata dal GIP.

Si sostiene anche l'assenza di colpa grave in quanto i convenuti si sarebbero sempre attivati per acquisire, in ogni sede, tutta la documentazione utile per la stima delle centrali idroelettriche ed il loro comportamento sarebbe sempre stato contraddistinto dal rispetto delle norme. Si sottolinea poi il contesto di incertezza normativa e le diverse procedure di estimo utilizzabili.

Si argomenta, quindi, in ordine all'assenza di danno erariale atteso che la rendita catastale definitiva dovrebbe avere applicazione retroattiva dalla data della richiesta di accatastamento e tale conguaglio non cadrebbe neppure in prescrizione.

1.3 All'udienza del 10 marzo 2021 la Sezione, con ordinanza a verbale, rilevato che il contenzioso presso il Giudice tributario risultava ancora pendente e considerato che la conclusione di detto giudizio aveva natura di questione pregiudiziale ex art. 106, c. 1, del c.g.c., disponeva la sospensione del giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del contenzioso tributario.

1.4 Con atto di riassunzione depositato il 9 dicembre 2022 il Procuratore

regionale, nel richiamare integralmente l'atto di citazione depositato il 24 luglio 2020, ha riferito che con sentenza n. 4/2022, del 21 dicembre 2020, depositata il 12 gennaio 2022, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha confermato il valore catastale computato nella sentenza di primo grado n. 81/2019 in base al quale è stato calcolato il danno da minore entrata contestato ai convenuti. Il Procuratore ha precisato che tale decisione è divenuta definitiva in quanto non sono state presentate impugnazioni, come da attestazione d.d. 29 novembre 2022 riportata dal Segretario della Commissione tributaria in calce alla sentenza ex art. 124, c. 2, delle disp. att. del c.p.c..

1.5 Con memoria del 22 maggio 2023 i convenuti hanno preliminarmente chiesto che il Collegio dichiari inefficace l'atto di riassunzione della Procura confermando la sospensione del giudizio, atteso che il contenzioso tributario non risulterebbe ancora definito.

Nel merito, i convenuti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive, rimarcando l'estrema complessità della procedura di determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche, l'ampio contenzioso che si è creato in ordine alla tipologia di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale, il recente approdo normativo (L. n. 208/2015, art. 1, c. 21) che, dopo diversi interventi della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, ha previsto l'esclusione dalla rendita catastale delle centrali idroelettriche delle componenti impiantistiche di varia natura (c.d. imbullonati). Si sottolinea, ancora, che il CTU interpellato dalla Commissione tributaria avrebbe precisato che la “...*metodologia di calcolo della rendita catastale da sempre*

adottata dal Servizio OMISSIS della PAT è corretta e conforme alle norme giuridiche, alle circolari ed alle regole tecniche applicabili in materia". Inoltre, anche la Commissione tributaria di II grado di Trento, a pag. 8 della sentenza n. 4/2022, avrebbe rilevato, con riferimento alle rendite catastali determinate dall'Ufficio del OMISSIS, che si sarebbe in presenza "...nel caso di specie, di divergenze non rilevanti, tali da rientrare in un fisiologico dibattito tecnico in ordine ai criteri di stima, nell'ambito di valutazioni assai complesse..."

Il tanto al fine di evidenziare, nuovamente, la mancanza di dolo, come già deciso anche in sede penale, proprio in ragione della complessità e mutevolezza della specifica normativa di settore. Il comportamento dei convenuti, inoltre, non sarebbe neppure colposo, avendo costoro agito sempre con la massima diligenza, nel rispetto delle norme, della chiarezza e della terzietà, in una situazione tecnicamente complessa e di difficile interpretazione causata da incertezze normative.

Sul criterio di determinazione del danno, si ripete che le rendite determinate dai competenti Uffici del OMISSIS (tra il 2011 e il 2013 per la centrale di OMISSIS) non sarebbero sintetiche ed irrisorie, come sostenuto dalla Procura, ma sarebbero solo di poco inferiori rispetto a quelle determinate dalla giustizia tributaria e tale divario rientrerebbe nella fisiologica alea di stima tipica del settore estimativo.

Sulla quantificazione del danno contestato, si rileva ancora che il Comune di OMISSIS non ha contestato la rendita catastale determinata dall'Ufficio del OMISSIS di OMISSIS, non si è costituito nel giudizio tributario ed ha definito in via bonaria la determinazione delle imposte

dovute dalle concessionarie per le annualità 2005-2014. In ogni caso, la rendita catastale determinata dall'Ufficio catastale sarebbe di poco inferiore rispetto a quella stabilita dalla Commissione tributaria (poco meno di 8.000 euro, pari ad un'imposta di circa 40-50 euro all'anno).

Le società concessionarie avrebbero poi pagato l'ICI e l'IMUP dal 2005 al 2014 non considerando gli importi richiesti con gli avvisi di accertamento e nemmeno la rendita catastale stabilita dagli Uffici del OMISSIS, ma utilizzando un importo da loro calcolato unilateralmente sulla base del valore dei beni iscritti a bilancio. Quindi, si ribadisce, non avrebbero colpa i convenuti di tale decisione presa dalle concessionarie.

Sempre in merito al danno, la difesa dei convenuti richiama ed allega due pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento per evidenziare che la rendita catastale definitiva, in caso di contenziosi, viene stabilita dall'organo giurisdizionale nella sentenza passata in giudicato e trova applicazione *ex tunc*, ossia dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, secondo quanto stabilito anche da un'ordinanza della Cassazione, allegata ai pareri dell'Avvocatura erariale. Infatti, in tale direzione si sarebbero mossi i Comuni di OMISSIS e OMISSIS che avrebbero già emesso gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 – 2006, mentre per gli anni successivi, una volta definito il contenzioso, effettuerebbero il ricalcolo chiedendo alle concessionarie quanto dovuto anche retroattivamente.

1.6 Con memoria depositata il 24 maggio 2023 il Procuratore regionale ha contestato, innanzitutto, l'eccezione di inefficacia dell'atto di

riassunzione in quanto non prevista dall'ordinamento. In ogni caso, si ritiene che non vi sarebbero i presupposti per un'ulteriore ordinanza di sospensione del giudizio, essendo il contenzioso tributario riferito alla centrale di OMISSIS già stato definito con sentenza passata in giudicato.

Nel merito, il Requirente precisa che, a seguito di interlocuzione con i Comuni interessati all'esecuzione della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. OMISSIS, confermata dalla sentenza n. OMISSIS della Commissione tributaria di secondo grado di Trento divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pretesa risarcitoria in complessivi euro 1.287.478,02 (di cui euro 641.924,52 per il Comune di OMISSIS; euro 528.309,60 per il Comune di OMISSIS; euro 117.243,90 per il Comune di OMISSIS) ed ha ribadito le proprie argomentazioni in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito, confutando le argomentazioni difensive riferite alla complessità della normativa applicabile e dei calcoli necessari per determinare la rendita catastale, in ordine all'impossibilità per i convenuti di conoscere l'esistenza dei c.d. beni nascosti e non conoscibili e in ordine all'asserita minima discrepanza tra i valori determinati dai convenuti e quelli emersi dalla CTU resa nel processo tributario.

1.7 Con note d'udienza depositate il 9 giugno 2023 i convenuti, nell'evidenziare che nel presente giudizio non è in discussione la valutazione dei beni della centrale idroelettrica di OMISSIS ma solo di quella di OMISSIS, hanno ribadito ancora una volta, sotto il profilo del danno, che la rendita catastale sarà rideterminata dagli enti territoriali in

modo retroattivo fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, *“atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda”*. A sostegno si cita nuovamente l'ordinanza della Cassazione n. OMISSIS ed i pareri dell'Avvocatura dello Stato di Trento. L'arresto della Cassazione stabilirebbe che la rendita catastale definitiva, come stabilita dal giudizio tributario, debba essere applicata *ex tunc* ai fini del calcolo delle imposte comunali sin dalla richiesta di accatastamento da parte del Comune competente o con riferimento alle annualità in relazione alle quali sia intervenuto il giudicato tributario.

I Comuni di OMISSIS e di OMISSIS starebbero, infatti, emettendo nuovi avvisi di accertamento per recuperare il pregresso, ma la concessionaria ha impugnato i nuovi provvedimenti impositivi (avvisi 2012/2013).

Sul Comune di OMISSIS si ripete che non era parte del giudizio tributario e che comunque sta recuperando alcune annualità, ma si è creato contenzioso sulle sanzioni.

1.8 Con ordinanza n. 5/2023 depositata il 21 giugno 2023 è stata accolta l'istanza di riassunzione della Procura regionale e fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 6 dicembre 2023, ore 10:00.

1.9 All'odierna udienza le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni richiamando i propri atti processuali e, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 La Procura regionale ha attivato azione di responsabilità nei

confronti dell'arch. R.R. e del geom. A.F., rispettivamente in qualità di dirigente e di funzionario del Servizio OMISSIS della Provincia autonoma di Trento, in quanto ritenuti responsabili di un presunto danno erariale di euro 1.287.478,02, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, asseritamente cagionato ad alcuni enti territoriali (Comune di OMISSIS, per euro 641.924,52, Comune di OMISSIS, per euro 528.309,60 e Comune di OMISSIS per euro 117.243,90), in relazione alla ipotizzata omessa determinazione, ovvero alla "*volontaria continuata sottostima*", della rendita catastale della centrale idroelettrica di OMISSIS con conseguente realizzo di minori entrate di tributi locali (ICI, in seguito denominata IMUP e poi IMIS).

2.2 Il presente giudizio si inserisce nell'ambito dei vari giudizi (G. 4201 centrale idroelettrica di OMISSIS; G. 4410 centrale idroelettrica di OMISSIS; G. 4465 centrale idroelettrica di OMISSIS) instaurati dalla Procura regionale sempre nei confronti dei medesimi convenuti e per le medesime contestazioni incentrate, sostanzialmente, su di una presunta dolosa mancata determinazione o sottostima delle rendite catastali di alcune centrali idroelettriche del Trentino a vantaggio del gestore locale (OMISSIS) e in nocumento di vari enti territoriali, in termini di minori entrate tributarie da ICI-IMUP-IMIS.

2.3 Questo processo (così come gli altri analoghi) è stato oggetto di sospensione pregiudiziale ai sensi dell'art. 106 del c.g.c. per la previa definizione con sentenza passata in giudicato del contenzioso tributario, che, nel caso di specie, è avvenuta con la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 4/2022, del 21 dicembre 2020,

depositata il 12 gennaio 2022, che ha confermato il valore catastale dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS computato nella sentenza di primo grado n. OMISSIS del 31 maggio 2018, depositata il 25 luglio 2019.

2.4 La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito specificate.

2.5 Va preliminarmente effettuata una sintetica ricostruzione della normativa di riferimento in merito all'attribuzione della rendita catastale delle centrali idroelettriche, nonché della connessa disciplina in materia di imposta immobiliare comunale (ICI).

2.5.1 In base a quanto disposto dall'art. 10 del Regio decreto-legge 13/04/1939, n. 652 (rubricato "*Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo OMISSIS edilizio urbano*") "*La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità*". Inoltre, l'art. 4 del medesimo testo normativo dispone che "*Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo*".

Per opificio si intende comunemente uno stabilimento industriale, ossia

quell'edificio (o complesso di edifici) dotato di particolari impianti, attrezzature e servizi per rispondere a determinate utilizzazioni e attività di carattere industriale (ossia finalizzate alla fabbricazione o lavorazione di determinati prodotti). Dunque, proprio perché l'opificio (tra cui rientrano pacificamente le centrali elettriche) è caratterizzato da una stretta connessione funzionale tra le strutture murarie e gli impianti, la norma appena riportata prevede che la rendita catastale sia determinata tramite stima diretta, che, appunto, consente di meglio cogliere la specificità di tale relazione tra edifici ed impianti.

Ora, sulla nozione di impianti rimuovibili o meno, e sulla relativa classificazione delle turbine delle centrali idroelettriche imbullonate al suolo tramite appositi cavalletti si sono fronteggiate in passato differenti ed antitetiche interpretazioni giurisprudenziali: secondo un orientamento *“Nel procedimento catastale di stima diretta, indirizzato alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, non possono essere ricompresi nell'oggetto delle valutazioni della stima anche i macchinari e gli impianti che non essendo irreversibilmente infissi al suolo risultano liberamente amovibili, poiché questi rappresentano soltanto una delle componenti del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività produttiva e quindi riflettono la loro consistenza economica soltanto nel procedimento di valutazione dell'azienda.”* (Cassazione civile sez. trib. - 06/09/2004, n. 17933; nella fattispecie, la Cassazione ha escluso dall'ambito delle componenti dell'unità immobiliare a destinazione speciale i macchinari - in quanto liberamente amovibili - formati dalle turbine installate in una centrale

idroelettrica). Un'altra interpretazione valorizzava, invece, non tanto la modalità con cui le turbine sono in concreto unite al suolo, bensì se le stesse costituiscano o meno un elemento essenziale dell'impianto fisso, senza la presenza del quale dovrebbe escludersi la classificabilità dell'unità immobiliare come centrale elettrica nella più ampia categoria degli opifici. Per cui, si era stabilito (in periodo pressoché coevo), in modo completamente difforme all'altro orientamento interpretativo, che *“Le turbine collocate nelle centrali elettriche, quantunque ancorate al suolo mediante l'imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina, e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale elettrica stessa sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura debbono computarsi nel calcolo per la determinazione per stima diretta della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica”* (Cassazione civile sez. trib. - 17/11/2004, n. 21730).

In ragione dell'evidente difformità interpretativa, che portava a considerare le turbine in un caso escluse dal calcolo della rendita catastale e nell'altro incluse, la medesima sezione tributaria della Suprema Corte aveva investito le Sezioni Unite *“...in ordine al contrasto emerso nell'ambito della sezione tributaria, intorno alla questione se nell'attribuzione della rendita catastale delle centrali elettriche si debba o meno tener conto delle turbine ancorate al suolo mediante*

imbullonatura considerata la loro amovibilità” (Cassazione civile sez. trib. - 22/12/2004, n. 23798). Nel sollevare la questione interpretativa la sezione tributaria rilevava che “la questione, al di là del contrasto, sembra rivestire particolare importanza non solo e non tanto per i suoi riflessi economici tra le parti (ente gestore e Amministrazione Finanziaria dello Stato) interessate ad analoghe controversie ancora pendenti ma soprattutto - per la questione giuridica in sè - per i riflessi diretti da essi discendenti nei confronti di terzi estranei al processo, in particolare dei Comuni di ubicazione degli impianti in quanto titolari dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui calcolo, come noto, deve essere effettuato in base alla rendita catastale attribuita agli immobili stessi, con evidente sperequazione in ordine alle entrate tributarie di ciascun Comune in caso di diffusa divergenza della risoluzione del delineato problema giuridico”.

La soluzione del conflitto interpretativo è tuttavia stata fornita non dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione bensì dal legislatore che, con l'art. 1-*quinquies* del decreto legge 31/03/2005, n. 44, conv. in legge 31/05/2005, n. 88, optava (con norma di interpretazione autentica e quindi con efficacia retroattiva) per l'inclusione delle turbine nel calcolo della rendita catastale, stabilendo espressamente quanto segue:

“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad

esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”.

Tuttavia, tale disposizione è stata oggetto di giudizio di costituzionalità in via incidentale, sollevato con ordinanza del 13 luglio 2006 dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sfociato nella pronuncia n. 162/2008 con cui sono state dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale ed è stato confermato che “La norma censurata, la quale, con riguardo alle centrali elettriche, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l'amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell'opificio stesso, non crea un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, riporta le stesse nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate (altiforni, carri-ponte, grandi impianti di produzione di vapore), eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse, e quindi non solo

non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad affermarlo, proprio perché toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con riguardo alle centrali elettriche”.

Si è però dovuto attendere la circolare del 30/11/2012 n. 6 dell’Agenzia del territorio – direzione centrale OMISSIS e cartografia per individuare i concreti elementi tecnico valutativi necessari per la determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche (e in generale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, categorie D ed E). La circolare è stata emessa, come in essa precisato, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti all’Agenzia del territorio *“in tema di accertamento catastale, finalizzati a chiarire alcuni aspetti relativi alle metodologie tecnico operative utilizzate per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da censire nelle categorie catastali dei gruppi D e E (unità immobiliari a destinazione speciale e particolare). Le incertezze manifestate sono da correlare, da una parte, alla naturale evoluzione tipologica e tecnologica che caratterizza tali categorie di immobili e, dall’altra, all’esigenza di un adeguamento delle indicazioni di prassi anche alla luce degli interventi giurisprudenziali succedutisi sul tema. In tale contesto, assumono particolare rilievo le questioni relative all’individuazione delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale e alla coerente individuazione del valore del bene immobiliare che, attesa la finalità perequativa che caratterizza il sistema estimativo catastale, non può prescindere dal considerare i fenomeni di rapido degrado per vetustà ed obsolescenza tipici, in particolare, di beni aventi una vita economica*

piuttosto breve”.

In essa si dà preliminarmente atto del complesso quadro normativo e dei ripetuti interventi giurisprudenziali, nonché della necessità di individuare le componenti immobiliari oggetto di stima, tenuto conto dell'evoluzione, anche sotto il profilo tecnologico, dei processi produttivi che in tali speciali beni immobiliari vengono svolti e che determinano con chiarezza la destinazione d'uso dell'immobile. Si afferma altresì che *“...mentre per quanto concerne le parti strutturali (fabbricati e manufatti edilizi), da computare ai fini della stima catastale, non si evidenziano particolari elementi di criticità, l'individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno in detta stima è, da qualche tempo, al centro di ampio dibattito dottrinale ed oggetto di vari interventi giurisprudenziali”*; inoltre, si rileva che *“I recenti interventi del legislatore, che hanno confermato la prassi in merito all'inclusione nella stima catastale dei generatori di energia, inducono a valorizzare tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori”* (tra queste, *“i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche”*). Vengono poi presi in considerazione tutti i criteri tecnico estimativi per la determinazione della rendita catastale secondo vari approcci (quello *“reddituale”*, quello *“di mercato”*, quello *“di costo”*, con il connesso *“calcolo del deprezzamento”*) e tenendo conto del *“saggio di fruttuosità”*. Alla circolare sono quindi allegati n. 4 documenti tecnici esplicativi dei vari approcci appena elencati.

Tale fondamentale circolare dell'Agenzia del territorio è stata poi sostanzialmente “legificata” dall'art. 1, c. 244, della legge 23/12/2014, n. 190 (anche in questo caso con norma di interpretazione autentica e quindi con efficacia retroattiva) in base al quale: *“Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del OMISSIS dei fabbricati, di cui all' articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”.*

Tuttavia, poco dopo che il descritto travagliato e lungo iter legislativo, giurisprudenziale e di prassi interpretativa pareva consolidarsi per essere ormai giunto ad un punto fermo, interviene l'art. 1, c. 21, della legge 28/12/2015, n. 208 che cambia radicalmente l'interpretazione (in questo caso senza efficacia retroattiva), laddove si statuisce quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità

e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

Inoltre, il c. 22 della medesima disposizione prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21".*

Per cui, a decorrere dal 1° gennaio del 2016 gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, tra cui le turbine nelle centrali idroelettriche, non vengono più computati nella rendita catastale (v. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/03/2022, n. 7690; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 11/02/2021, n. 3421; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 06/10/2020, n. 21460; circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 01/02/2016; tuttavia, in senso contrario, si veda Commissione tributaria Basilicata Matera, Sez. I, sent. n. 368 del 12/12/2017).

2.5.2 Per quanto attiene alla specifica normativa in tema di ICI, va rammentato che l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dall'art. 1, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504 a decorrere dal 01/01/1993. Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni siti nel territorio dello Stato. In generale, per gli immobili iscritti in catasto, la base imponibile ICI è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti di rivalutazione (art. 5, c. 2, D.lgs. 30/12/1992, n. 504). In base a quanto disposto dall'art. 5, c.

3, del medesimo testo normativo:

“Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D [nel quale rientrano le centrali idroelettriche], non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359...”, applicando determinati coefficienti che venivano periodicamente aggiornati con decreto del Ministro delle finanze.

In base a quanto disposto dall'art. 7, c. 3, penultimo periodo, del DL 11/07/1992, n. 333 (conv. con mod. nella L. 08/08/1992 n. 359) *“Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: ...”.*

Pertanto, in un primo momento, in attesa dell'iscrizione in catasto e quindi della determinazione della relativa rendita, il valore delle centrali idroelettriche era costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, dei beni risultanti dalle scritture contabili, applicando dei coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze (v. Corte costituzionale, sent. n. 67/2006). Per quanto riguarda l'attività accertativa, i Comuni possono acquisire

dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull'immobile (nel caso specifico dal concessionario della centrale idroelettrica) le scritture contabili d'impresa dalle quali risulti il valore dei fabbricati e degli impianti; dispone infatti l'art. 11, c. 3, del ridetto D.lgs. n. 504/1992 che *"Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti"*.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 336, della legge 30/12/2004, n. 311 *"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico*

dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita". Il successivo c. 337 stabilisce poi quanto segue: "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune".

Pertanto, i Comuni possono richiedere ai soggetti passivi del tributo (titolari di diritti reali sugli immobili) di iscrivere i beni immobili nel OMISSIS, ovvero di adottare e presentare atti di aggiornamento in caso di variazioni catastali conseguenti a modifiche o innovazioni edilizie.

2.6 Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale è ora necessario soffermarsi sulle specifiche condotte contestate dalla Procura.

2.6.1 Come già visto, secondo la tesi attorea i convenuti avrebbero volutamente, ovvero in modo gravemente colposo, omesso di adempiere ai propri doveri d'ufficio sia ritardando che accertando ridotte consistenze catastali.

Il cuore della contestazione è rinvenibile nell'asserita mancata considerazione da parte dei convenuti della relazione di stima commissionata dalla Provincia (determinazione Dipartimento protezione civile e tutela del territorio n. OMISSIS del OMISSIS), all'ATI

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (di seguito ATI ing. OMISSIS), resa nel novembre del 2006 (all. 22 alla nota della Guardia di Finanza n. OMISSIS d.d. OMISSIS) e comunicata, secondo la Procura, dal Presidente della Provincia anche al Servizio OMISSIS con nota prot. OMISSIS del OMISSIS (all. 3 all'atto di citazione; si veda anche memoria della Procura del 24/05/2023). In sostanza, quindi, secondo l'attore, i convenuti, pur essendo al corrente del valore dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS avrebbero omesso di determinarne la rendita catastale causando un danno agli enti territoriali sopra indicati.

Sul tale punto fondamentale dell'impostazione attorea vanno svolte le seguenti considerazioni in fatto e in diritto:

A. la ridetta nota del Presidente della Provincia d.d. 23/12/2010 recava in allegato unicamente un sintetico estratto della relazione di stima elaborata dall'ATI ing. OMISSIS sopra indicata (come chiaramente precisato anche nella nota stessa) e, per quanto riguarda la derivazione di OMISSIS, riportava solo uno schematico prospetto inerente esclusivamente alla *“Valorizzazione opere civili anno 2006 ubicate sul Comune di OMISSIS”*. In essa si può leggere altresì che *“la stima dei beni è stata effettuata secondo il criterio del valore corrente di utilizzo riferito all'anno 2006”* (aspetto peraltro chiaro anche nella nota della Guardia di Finanza, pag. 11, all. 6 all'atto di citazione, dove si fa riferimento a *“sintetiche informazioni”*).

B. la relazione di stima dell'ATI ing. OMISSIS a cui fa riferimento la Procura è stata consegnata al Servizio OMISSIS nella versione

integrale solo in data 11 dicembre 2019 a fronte della specifica richiesta formulata dall'arch. R. con nota d.d. 04/03/2011, come documentato dalla difesa e non contestato dalla Procura (v. all. 13 e 14 alla memoria di costituzione e risposta d.d. 11/02/2021);

Può quindi innanzitutto rilevarsi che:

1. i convenuti a fine dicembre 2010 (o gennaio 2011 in base alle ricevute di recapito della nota del Presidente della Provincia, agli atti) non erano a conoscenza del valore delle intere opere civili costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS, in quanto l'allegato alla nota del Presidente della Provincia riportava solo il valore dei beni ubicati nel Comune di OMISSIS, mentre, come sopra visto, e pacifico tra le parti, la centrale si sviluppa anche nei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS.

Pertanto, non può sicuramente sostenersi che i convenuti erano a conoscenza del valore dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS, in quanto, al più, potevano essere edotti solo del valore dei beni ubicati nel Comune di OMISSIS.

2. Prontamente e diligentemente il dirigente del Servizio OMISSIS arch. R. aveva chiesto (nota d.d. 04/03/2011) al servizio provinciale competente (l'allora Servizio utilizzazione acque pubbliche) una copia integrale della relazione dell'ATI ing. OMISSIS ricevendo tuttavia riscontro solo in data 11/12/2019.

Non può quindi sostenersi che l'arch. R. abbia tenuto un comportamento omissivo una volta ricevuto (anche solo) l'estratto della relazione dell'ATI ing. OMISSIS ed è quindi priva di fondamento la contestazione della Procura (pag. 26 atto di citazione) secondo cui: "...uno specifico

obbligo di servizio avrebbe comunque imposto l'acquisizione di tali atti da parte del R. e del F., perfettamente al corrente dell'esistenza di tali documenti".

Ed altrettanto priva di pregio è la contestazione riportata a pag. 32 della citazione, secondo cui: *"Il contegno doloso del duo R.-F. ha fatto sì che non fosse presa in considerazione la valutazione tecnica, economica e finanziaria e [delle] opere e dei beni relativi alla centrale di OMISSIS, effettuata dall'Associazione temporanea d'impresa costituita tra "Ing. OMISSIS.", "OMISSIS.", "OMISSIS", nonostante la stessa fosse stata trasmessa al predetto Ufficio per competenza e conoscenza"* (come appena visto, infatti, al Servizio OMISSIS era stato inviato solo un sintetico ed incompleto estratto della relazione dell'ATI ing. OMISSIS).

Va poi rilevato ancora quanto segue:

C. la relazione di stima dell'ATI ing. OMISSIS non era finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale idroelettrica di OMISSIS, ma riguardava tutt'altro, ossia più in generale la *"valutazione tecnica, economica e finanziaria delle opere e dei beni relativi alle concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico e dei canoni per il loro utilizzo"*. La finalità per cui era stata commissionata tale relazione emerge pure chiaramente dalla medesima lettera del Presidente della Provincia di fine dicembre 2010 laddove si precisa che *"la stima a suo tempo elaborata potrà costituire la base per le future trattative o delle gare per la riassegnazione delle concessioni"*. Per cui, del tutto erronea è l'affermazione dell'attore riportata a pag. 3 dell'atto di citazione, laddove si sostiene che *"Con la medesima nota il*

Presidente della Giunta Provinciale di Trento dava indicazioni ai competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale (fra cui il Servizio OMISSIS e il Servizio OMISSIS) di segretare i dati relativi all'individuazione delle rendite catastali, ipotizzando, in un contesto di "segreto industriale", ragioni per il corretto svolgimento delle gare inerenti alle future concessioni idroelettriche" in quanto, si ribadisce, la relazione di stima dell'ATI ing. OMISSIS non riguardava la determinazione delle rendite catastali (aspetto peraltro chiaro anche nella nota della Guardia di Finanza, pag. 10 e 11, all. 6 all'atto di citazione).

Ed infatti, in base all'art. 13, c. 2, dello Statuto di autonomia (d.P.R. n. 670/1972), alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (concessioni tuttora in essere in forza di ripetute proroghe legislative, da ultimo si veda art. 7, c. 2, della legge 05/08/2022 n. 118 che ha posticipato la scadenza delle concessioni trentine al 31/12/2024) la Provincia autonoma di Trento diventerà proprietaria senza compenso di una serie di beni (*"le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento"*, ossia i c.d. beni gratuitamente devolvibili – BGD) mentre per i restanti beni (edifici, macchinari, impianti, opere varie diverse dalle precedenti, ossia i c.d. beni "asciutti" o non gratuitamente devolvibili – BNGD) dovrà essere applicata *"la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della*

provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235". Quindi, la Provincia, per questi beni (BNGD) potrà esercitare la facoltà di acquisizione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo commisurato al valore di stima, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile (in base appunto all'art. 25, c. 2, del testo unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775). Dunque, appare evidente che per la Provincia rivestiva (e riveste) fondamentale importanza conoscere il valore di questi beni ed il valore delle concessioni stesse, al fine di poter consapevolmente esercitare (o meno) l'opzione prevista dalla norma citata (tanto è vero che l'ente territoriale aveva ipotizzato il ricorso all'indebitamento in considerazione del significativo impatto sul bilancio che avrebbe potuto determinare l'eventuale acquisizione al proprio patrimonio dell'insieme di tali beni; si veda, Sezione controllo Trento, delibera n. 52/2019/QMIG).

La relazione citata (ATI ing. OMISSIS), infatti, si concentra sulla valutazione dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni non gratuitamente devolvibili, oltre che sulla capacità di produzione delle centrali e sulla stima ipotizzabile dei canoni di concessione, proprio al fine di fornire alla Provincia un quadro completo del valore patrimoniale dei beni costituenti le centrali idroelettriche site sul territorio e degli ulteriori elementi essenziali per le future valutazioni sulle nuove concessioni (v. all. 22 alla nota della Guardia di Finanza n. OMISSIS d.d. OMISSIS). Che poi la partita del rinnovo delle concessioni

idroelettriche del Trentino sia questione particolarmente complessa, involgendo molteplici aspetti gestionali di natura giuridica, finanziaria e tecnica di non semplice ed immediata soluzione è già stato accertato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 95/2021).

Perciò, va rimarcato che la stima dell'ATI ing. OMISSIS – su cui la Procura fonda la propria tesi accusatoria nei confronti dei convenuti – non aveva nulla a che fare con la determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche avendo finalità diverse ed essendo basata su un differente criterio valutativo (valore corrente di utilizzo). Eventualmente poteva essere utilizzata come strumento di raffronto, ma non nasceva certo con lo scopo di attribuire un valore catastale ai beni costituenti le centrali idroelettriche, come emerge chiaramente dalla semplice lettura della stima stessa. Conferma si rinviene anche nella relazione del prof. OMISSIS d.d. 18/10/2020 (all. 17 alla memoria di costituzione e risposta d.d. 11/02/2021), commissionata dalla Provincia anche al fine di valutare un possibile utilizzo della relazione dell'ATI ing. OMISSIS per la determinazione delle rendite catastali delle centrali idroelettriche, laddove si afferma ripetutamente, senza che peraltro sul punto siano state sollevate specifiche contestazioni dalla Procura, quanto segue:

“L’elaborato delle stime dei costi dell’Ing. OMISSIS persegue l’obiettivo di determinare il valore locativo delle concessioni. E’ un elaborato articolato che può rappresentare un riferimento dal punto di vista valutativo ma meramente ancillare nelle future attività catastali. Potrebbe essere usato in via subordinata anche per un’analisi delle

consistenze”.

“L’applicazione sic et simpliciter di questi dati di costo sconta i problemi sollevati nei punti precedenti. Si tratta di una stima che non ha le caratteristiche e le finalità di una stima catastale. Pertanto, non se ne incoraggia l’utilizzo a tal fine, se ne potrebbe fare un uso ancillare, misurato e chirurgico su specifiche voci di costo o sulla misura delle consistenze, che richiedono un necessario approfondimento”.

“...è stato ampiamente chiarito in precedenza la natura delle significative differenze fra i due approcci anche dal punto di vista delle basi del valore (costo di rimpiazzo per il listino OMISSIS, costo di riproduzione per il listino del Servizio OMISSIS)”.

Ed oltretutto, si ribadisce, come sopra visto, i convenuti vengono a conoscenza della versione integrale della stima dell’ATI ing. OMISSIS solo nel dicembre 2019, pertanto quando era già stata emanata la circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio (elemento fondamentale per la determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche) e soprattutto quando era già completamente cambiato il contesto normativo, essendo nel frattempo entrato in vigore (dal 01/01/2016) l’art. 1, c. 21, della legge 28/12/2015, n. 208 (che escludeva dalla determinazione della rendita catastale i c.d. imbullonati).

D. Un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato, attiene alla concreta valutazione dell’ATI ing. OMISSIS riportata nell’estratto allegato alla nota del Presidente della Provincia di fine dicembre 2010 che per la derivazione di OMISSIS, beni ubicati (solo) sul Comune di OMISSIS individua un valore delle opere civili al 2006 pari ad euro

7.672.577,57. Come risulta, invece, riportato nell'atto di citazione, sulla base di quanto stabilito dal CTU nel giudizio tributario (che ha applicato i criteri di cui alla circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio), i medesimi beni avrebbero un valore sensibilmente inferiore, pari ad euro 5.790.561,17.

Dunque, l'asserito comportamento doloso o gravemente colposo dei convenuti per non aver considerato la relazione di stima dell'ATI ing. OMISSIS, si palesa, anche sotto questo profilo, come chiaramente insussistente, atteso che l'arch. R. e il geom. F. se avessero determinato la rendita catastale sulla base della stima dell'ATI ing. OMISSIS si sarebbero discostati significativamente dal reale valore catastale poi emerso in sede di giudizio tributario, oltretutto determinando un valore ai fini ICI superiore a quello dovuto (e quindi passibile di istanze di rimborso).

Non si riscontra, perciò, quanto rilevato in citazione (pag. 24) laddove si afferma che: *"Il valore attribuito dal Giudice Tributario ai cespiti che costituiscono detta centrale risulta essere assolutamente in linea con la stima contenuta nella relazione finale prodotta dall'ATI costituita tra le imprese "OMISSIS.", "OMISSIS.", "OMISSIS.", Associazione temporanea di imprese"*.

Innanzitutto, come ripetuto più volte, l'estratto della stima dell'ATI ing. OMISSIS, per come riportata nella nota del Presidente della Provincia di fine dicembre 2010, riguardava esclusivamente i beni ubicati nel Comune di OMISSIS e non tutti quelli costituenti l'intera centrale idroelettrica di OMISSIS (che si estende anche sui territori dei Comuni

di OMISSIS e di OMISSIS). Inoltre, come appena rilevato, le due stime (ATI ing. OMISSIS e CTU giudice tributario) non sono per nulla *“in linea”*, essendo quella dell’ATI di valore molto più alto (circa 1,88 milioni di euro in più), con la paradossale conseguenza che l’eventuale ipotetica applicazione quale rendita catastale della centrale di OMISSIS (o, meglio, dei beni della centrale ubicati nel solo Comune di OMISSIS) del valore riportato nella stima dell’ATI avrebbe determinato un credito delle società concessionarie verso i Comuni, per eccesso e indebito impositivo.

Dunque, anche sotto questo profilo, si palesano inconsistenti, già in punto di fatto, le accuse mosse dalla Procura nei confronti dei convenuti.

E. In merito poi alle divergenze risultanti tra i valori catastali determinati dagli Uffici periferici del OMISSIS e quelli emersi in sede giudiziaria (sentenza Commissione tributaria di I grado n. OMISSIS) può osservarsi quanto segue.

Come chiarito dalla ricostruzione normativa sopra sviluppata (punto 2.5.1) la determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche è questione particolarmente complessa sia dal punto di vista dell’interpretazione della pertinente normativa (che infatti ha registrato differenti e divergenti orientamenti), sia sotto il profilo tecnico estimativo (è sufficiente leggere la circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio per rendersene conto). Lo stesso giudice tributario, sia nella sentenza di primo grado (n. OMISSIS), sia nella sentenza della Commissione tributaria di secondo grado n. 4/2022, ha riconosciuto la notevole complessità della specifica materia estimativa, nonché la

mancanza di significative divergenze tra i diversi criteri di stima applicati rientranti, quindi, in un fisiologico confronto tecnico (v. pag. 8 della sentenza d'appello, laddove si afferma, per confermare la liquidazione delle spese eseguita in primo grado, che *"Pur non trattandosi, nel caso di specie, di divergenze rilevanti, tali da rientrare in un fisiologico dibattito tecnico in ordine ai criteri di stima, nell'ambito di valutazioni assai complesse....."*). Inoltre, a riscontro di quanto appena rilevato, risulta agli atti un parere dell'Agenzia delle Entrate reso alla Provincia autonoma di Trento (all. 7 alla memoria di costituzione) avente ad oggetto *"chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche, censite nella categoria catastale D/1 - Opifici"* che, previa una completa ricostruzione della complessa normativa tecnica applicabile e richiamata ampiamente la circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, afferma quanto segue *"In conclusione, appare comunque utile evidenziare che taluni degli elementi di dettaglio relativi all'approccio di costo analizzati nella presente nota, possono assumere una variabilità comunque assorbita dall'ordinaria alea di stima (indicata nell'ordine del 10%) comunemente accettata per le stime immobiliari (cfr. Allegato tecnico III alla circolare n. 6/T del 2012)"*. Ed ulteriore conferma si rinviene anche nella richiamata relazione del prof. OMISSIS, non specificamente contestata neppure sotto questo profilo, laddove vengono analizzate le varie CTU rese nei giudizi tributari e amministrativi per confrontarle con le rendite catastali assegnate alle centrali idroelettriche dagli uffici del OMISSIS, nonché dai consulenti di parte degli enti locali e delle società di gestione,

giungendo all'evidenziazione di differenze valutative (tra CTU e Ufficio OMISSIS) sempre nell'ambito di un fisiologico 10%. Si sottolinea, anzi, che *“Su cinque cause che hanno generato 5 Consulenze Tecniche di Ufficio i risultati finali delle predette perizie sono pervenute a risultati che in termini di differenze percentuali dimostrano le seguenti verità numeriche:*

i) La differenza percentuale fra i risultati ottenuti dai Consulenti del Tribunale e le conclusioni dei tecnici delle Società concessionarie, del OMISSIS e dei tecnici del comune fanno notare che i comuni fanno regolarmente valutazioni superiori a quelle dei consulenti del tribunale mentre le società concessionarie normalmente stimano rendite inferiori a quelle stabilite di consulenti tecnici del tribunale.

ii) La differenza percentuale più bassa fra quelle osservate nei cinque contenziosi rispetto ai tecnici del Comune ed a quelli delle società concessionarie è riferibile proprio all'ufficio del OMISSIS (-0,0882; -0,0642; -0,4227; +0,0238; -0,1803). Il valore più elevato (ovvero 0,4227) è, per giunta, motivato da un errore materiale di calcolo.

iii) L'operato si contraddistingue per terzietà; non sarà sfuggito ad una attenta lettura che il comportamento dell'Ufficio non è sempre a favore dei Comuni o delle Società concessionarie. In alcuni casi è più vicino alle posizioni delle Società concessionarie in altri casi è più vicino ai Comuni.”.

Ed infatti, nel caso di specie, la rendita catastale assegnata ai beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS ed ubicati nei Comuni di OMISSIS, di OMISSIS e di OMISSIS secondo gli Uffici catastali

ammontava a complessivi euro 586.953,62 (all. 10 alla memoria di costituzione, documento ed importi non specificamente contestati) a fronte della rendita catastale accertata in sede di giudizio tributario ammontante ad euro 634.409,83, quindi con una differenza di circa il 7,5%.

Pertanto, anche sotto questo profilo, nulla può essere eccepito ai convenuti in termini di (inesistente) sottostima delle rendite catastali in quanto le differenze riscontrate rientrano nell'ambito di una fisiologica alea di stima tipica delle valutazioni tecnico-estimative complesse.

F. Sempre proseguendo nell'esame dell'elemento oggettivo della fattispecie di danno, va poi rilevato un ulteriore fondamentale aspetto.

Pur nella corposa produzione documentale depositata dalle parti, non sono rinvenibili i provvedimenti di determinazione delle rendite catastali oggetto di contestazione. Non esiste, dunque, agli atti di questo giudizio, un documento che dimostri inequivocabilmente – ad esempio per la sua sottoscrizione – la paternità nella determinazione delle contestate rendite catastali in capo all'arch. R. ed al geom. F.. Al contrario, appare assai chiaro dall'insieme della documentazione prodotta (si veda all. 10 alla memoria difensiva, recante estratto catastale storico) che la rendita catastale dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS è stata determinata dall'Ufficio periferico del OMISSIS di OMISSIS – per quanto riguarda i beni della centrale ubicati nel Comune di OMISSIS – e dall'Ufficio periferico del OMISSIS di OMISSIS – per quanto attiene ai beni ubicati nei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, mentre i convenuti erano preposti al Servizio OMISSIS della Provincia autonoma di Trento

e non agli Uffici periferici appena indicati.

Riscontro si rinviene dall'esame del giudizio tributario, laddove è palese che vengono impugnati avvisi di accertamento (n. 507/2014; n. 2513/2014; n. 2514/2014; n. 2515/2014; n. 2516/2014) emessi dagli uffici del OMISSIS di OMISSIS (il n. 507/2014) e di OMISSIS (i restanti), quindi questi sono gli uffici che hanno determinato in concreto la rendita catastale contestata, asseritamente sottostimata, ed il Servizio OMISSIS della Provincia, così come i Comuni, intervengono nel giudizio tributario solo quali terzi chiamati in causa *iussu iudicis*.

Tale rilevante circostanza trova ulteriori conferme processuali ed è coerente con la struttura del sistema catastale provinciale. È infatti l'arch. R. che, nelle sue funzioni di dirigente del Servizio OMISSIS della Provincia, mandava ai vari Uffici periferici del OMISSIS comunicazioni e circolari (con indicazione di responsabile del procedimento nella persona del geom. F.) in materia di classamento dei beni costituenti le centrali idroelettriche del Trentino. Sono agli atti vari documenti che dimostrano quanto appena rilevato, si veda ad esempio la nota del 21 febbraio 2016 con cui l'arch. R. manda (prontamente) ai vari uffici periferici la circolare dell'Agenza del Territorio n. 6/2012 (all. 16 alla memoria difensiva); la nota 4 febbraio 2008 con cui l'arch. R. manda agli uffici periferici la comunicazione avente ad oggetto "*Centrali idroelettriche – elementi di stima*"; la nota 29 giugno 2010 con cui l'arch. R. manda agli uffici periferici la comunicazione avente ad oggetto "*Vetustà ed obsolescenza tecnica per le categorie D – E*"; la nota 23 luglio 2010 con cui l'arch. R. manda agli uffici periferici ed alle società

di gestione delle centrali idroelettriche la comunicazione avente ad oggetto *“Centrali per la produzione di energia elettrica – scadenza proroga”* (si veda pag. 7 della relazione della Guardia di Finanza, nonché i relativi allegati n. 3-4-5).

Ne deriva che il ruolo dell'arch. R., quale dirigente del Servizio OMISSIS provinciale, e del geom. F., quale funzionario responsabile del procedimento all'interno di detto Servizio, sia stato verosimilmente quello di coordinamento, supporto ed indirizzo verso gli uffici periferici dislocati sul territorio. Né è stato dall'attore dimostrato il contrario, non essendo stato prodotto il mansionario dei funzionari preposti al Servizio OMISSIS o l'organigramma funzionale dei dipendenti addetti a tale Servizio provinciale. Inoltre, non è stato neppure dimostrato che tale ruolo di coordinamento ed indirizzo sia stato in concreto mal esercitato al punto da determinare l'asserito danno, giacché dagli atti prodotti in giudizio è emerso che l'arch. R. ha trasmesso agli uffici periferici tutte le informazioni tecniche e gli aggiornamenti normativi inerenti alla complessa problematica della determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche.

Pertanto, anche sotto questo profilo, le seguenti asserzioni riportate nell'atto di citazione appaiono prive di fondamento fattuale e giuridico:

“...si evidenziano viepiù gravi inadempimenti tecnico – amministrativi, conseguenti al fatto che si è proceduto al calcolo della rendita catastale in via sintetica, mentre di tutta evidenza sarebbe stato più opportuno un calcolo in via analitica, vista la presenza di numerosi impianti sul territorio provinciale...” (pag. 31 citazione, gli asseriti *“inadempimenti*

tecnico – amministrativi” potrebbero, in ipotesi, essere eventualmente imputabili ai funzionari preposti agli uffici periferici del OMISSIS che in concreto hanno determinato la rendita catastale);

“I medesimi responsabili del Servizio OMISSIS non hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione in OMISSIS delle parti dell’immobile mancanti (manufatti o parti delle Centrali Idroelettrica di OMISSIS e di OMISSIS), nonostante ne fosse stata fatta più volte formale richiesta da parte dei Comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS” (pag. 32 citazione; come sopra visto, non è emerso che competesse ai convenuti effettuare l’iscrizione catastale che, infatti, è stata eseguita dagli uffici periferici del OMISSIS);

“Non è stato dolosamente eseguito un idoneo e preciso sopralluogo finalizzato alla verifica effettiva delle opere e dei manufatti realizzati rispetto a quanto dichiarato dall’Ente gestore in sede di presentazione del Docfa” (pag. 32 citazione; come sopra visto, non è stato provato che competesse ai convenuti l’eventuale obbligo di effettuare un sopralluogo).

In conclusione, sul punto, ritiene il Collegio che non sussista alcun nesso causale tra le condotte contestate dalla Procura ai convenuti e l’asserito danno lamentato in quanto, come appena visto, non competeva all’arch. R. e al geom. F. determinare la rendita catastale dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS.

G. Anche sotto il profilo del danno l’impostazione attorea non appare condivisibile, in quanto l’asserito nocumento erariale è stato quantificato nella differenza tra gli importi versati dai soggetti passivi d’imposta (le

società concessionarie, dapprima OMISSIS e poi OMISSIS) e quelli dovuti per il periodo 2005 – 2014 secondo quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria di I grado di Trento. Come correttamente rilevato dalla difesa, le società concessionarie hanno pagato l'imposta – per il periodo 2005/2011 – sulla base di proprie valutazioni, ossia considerando il valore degli immobili risultanti dal bilancio; quindi, non hanno tenuto conto di quanto richiesto negli avvisi di accertamento emessi dai Comuni competenti (v. all. 23 e ss. alla nota della Guardia di Finanza n. OMISSIS d.d. OMISSIS), né di quanto stabilito dagli Uffici del OMISSIS (all. 10 alla memoria difensiva). Pertanto, perlomeno una quota dell'asserito danno non appare imputabile, anche sotto questo profilo, agli odierni convenuti (né agli uffici periferici del OMISSIS), giacché non è, evidentemente, possibile far ricadere su costoro un comportamento deliberatamente posto in essere dalle società concessionarie che, si ripete, non hanno pagato quanto richiesto dagli enti impositori sulla base della rendita catastale, ma quanto ritenevano loro di pagare in relazione alle risultanze di bilancio, ovvero sulla base dei DOCFA (documento OMISSIS fabbricati) asseverati dai professionisti incaricati (sistema della stima diretta ex art. 10 del r.d. 652/1939).

H. Infine, con riferimento all'ulteriore contestazione attorea riportata a pagina 34 dell'atto di citazione (*"In questo quadro, l'inerzia dei convenuti ha determinato la prescrizione degli importi tributari dovuti, giacché gli enti locali hanno potuto rivolgersi al Giudice Tributario solo successivamente, superando un tenace diniego di accesso degli atti da*

parte dei medesimi convenuti”) non può che rilevarsi l’estrema genericità dell’addebito, visto che (a) non è stato precisato quale importo dell’imposta si sarebbe eventualmente prescritto, (b) quale comportamento omissivo avrebbe determinato la prescrizione e (c) chi avrebbe posto in essere tale inerzia determinativa della prescrizione, atteso che non competeva ai convenuti liquidare l’imposta, ma agli enti impositori (Comuni). Inoltre, per quanto emerso nel presente giudizio, non sono stati gli enti locali a rivolgersi al giudice tributario, ma la società concessionaria che ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dagli uffici periferici del OMISSIS (si veda la più volte richiamata sent. OMISSIS della Commissione tributaria di I grado di Trento) e, quindi, non è dato comprendere che rilevanza abbia, nel caso di specie, l’asserito (peraltro non dimostrato) *“tenace diniego di accesso degli atti”* contestato ai convenuti.

I. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, quanto sopra rilevato è sufficiente ad escludere tanto il dolo quanto la colpa grave.

Il dolo, secondo la Procura, sarebbe rinvenibile nella circostanza che i convenuti, pur a conoscenza del reale valore dei beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS, asseritamente conseguita con la ricezione della ridetta nota del Presidente della Provincia di fine dicembre 2010, non si sarebbero attivati per determinare la rendita catastale, *“verosimilmente per favorire le società concessionarie”* garantendo loro una minore spesa in termini di ICI.

Si legge, infatti, a pag. 33-34 della citazione quanto segue:

“Come si evince dall’elenco trasmissioni (effettuate e ricevute –

Protocollo P.I. – Tre), la suddetta nota [del Presidente della Provincia] è stata inviata per conoscenza al Dirigente del Servizio OMISSIS della Provincia Autonoma di Trento, dott. R.R. in data 23/12/2010, che la vistava il giorno 14/01/2011, mentre al Funzionario del OMISSIS F. A. veniva inviata per competenza sempre il giorno 23/12/2010 che l'accettava in data 27/01/2011 (all. 26 Rel. GdF).

La conoscenza dei fatti generativi del danno è quindi incontestabile in quanto, sia la consapevolezza della situazione, da parte del Dirigente e del Funzionario del Servizio OMISSIS della Provincia Autonoma di Trento, è pienamente dimostrata".

Ora, in base a quanto già esposto ai punti A, B, C, D, a cui si rimanda, il Collegio ritiene che non vi sia in atti alcuna prova circa l'asserita intenzionale volontà di sottostimare i beni costituenti la centrale idroelettrica di OMISSIS, né risulta in alcun modo dimostrato l'ipotetico intento di favorire la società concessionaria.

Analogamente, il Collegio ritiene che nel comportamento dei convenuti non sia ravvisabile neppure la colpa grave, intesa quale grave e macroscopica negligenza, imperizia, imprudenza, per le argomentazioni già sopra sviluppate al punto 2.5.1 e al punto E. Invero, la problematica della determinazione della rendita catastale delle centrali idroelettriche ha subito negli anni (quantomeno dal 2004 al 2016) una continua e complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale determinando notevoli incertezze interpretative ed ampio contenzioso (v. punto 2.5.1). Inoltre, è evidente la rilevante complessità della specifica materia estimativa di per sé compatibile con valutazioni tecniche divergenti (si

vedano i 4 approcci estimativi espliciti nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012), che peraltro nel caso di specie si sono mantenute nell'ambito di una fisiologica alea di stima (v. sub. punto E e all. 11 alla memoria difensiva recante decreto di archiviazione penale).

2.7 In definitiva, l'azione della Procura non può essere accolta per mancanza degli elementi strutturali (oggettivi e soggettivi) dell'illecito contestato.

2.8 Ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.g.c., spetta ai convenuti la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate, a carico della Provincia autonoma di Trento, in complessivi euro 9.230,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

2.9 In mancanza di soccombenza nulla è dovuto in ordine alle spese di giustizia, che restano a carico dell'Erario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge la domanda attorea e liquida gli onorari e i diritti di difesa nella misura complessiva di euro 9.230,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico della Provincia autonoma di Trento.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre

2023 e del 30 maggio 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Massimo AGLIOCCHI)

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Il Presidente

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 31 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 31 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente